

LEGGI REGIONALI:

"Promozione della attività sportiva dilettantistica"

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGE REGIONALE:

"Promozione della attività sportiva dilettantistica"

Il Consiglio Regionale ha approvato
la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia, al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione dell'attività sportiva dilettantistica nello spirito dell'art. 13 dello Statuto, concede, con provvedimento del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta, contributi ad Enti pubblici, nonché ad Associazioni, Comitati e Sodalità regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica e che svolgono istituzionalmente attività sportiva e ricreativa - per iniziative di interesse almeno regionale nel settore.

Art. 2

I criteri per la determinazione e l'assegnazione dei contributi da parte della Giunta sono stabiliti secondo le norme seguenti.

Le domande relative alla concessione dei contributi di cui alla presente legge vanno prodotte entro e

./.

non oltre il 30 aprile ed indirizzate alla Regione Puglia - Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo.

A corredo della domanda, redatta in carta semplice e a firma del rappresentante dell'Ente o dell'Associazione, vanno allegati i seguenti documenti:

- a) lo Statuto e, ove esista, il regolamento dell'Ente o dell'Associazione, Comitati, ecc. (Non necessari in caso di Enti pubblici);
- b) il consuntivo delle attività di interesse almeno regionale svolte nell'anno precedente, corredato dalla relativa documentazione;
- c) il programma dell'iniziativa prevista;
- d) il preventivo di spesa ed il piano finanziario.

Art. 3

L'esame e l'istruzione delle istanze e della relativa documentazione sono affidati all'Assessorato Regionale allo Sport, Turismo e Spettacolo.

Art. 4

L'Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo, istruite le pratiche, le trasmette, con le proposte ed i pareri, alla Giunta.

Le proposte ed i pareri sono formulati in aderenza ai seguenti criteri di massima e cioè tenendo conto:

- a) delle manifestazioni sportive di rilievo regionale, nazionale, internazionale e di largo interesse popolare;
- b) del numero degli atleti iscritti e partecipanti alle manifestazioni, del valore propagandistico delle manifestazioni stesse;
- c) del complesso di attività svolta dalle Associazioni od Enti promotori; dalla loro continuità e dai risultati conseguiti anche nella creazione di animatori sportivi e responsabili organizzatori sportivi.

La Giunta adotta i relativi provvedimenti.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 5

Le domande dirette ad ottenere i contributi per l'esercizio 1974 debbono essere presentate entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge fissato per l'anno 1974 in L. 30.000.000 si farà fronte con disponibilità di cui al cap. 104 dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1974.

La competenza della spesa è posta a carico dello esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Per gli anni successivi la spesa graverà sui competenti capitoli di Bilancio.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Finocchiaro**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Laera - Ventura**

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 17 dicembre 1974 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio Regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Finocchiaro)